

## Per la storia degli Spinola in Oltregiogo:

### l'intervento di Carlo V nella procedura di allibramento delle terre di Ronco Scrivia.

Andrea Maria Repetto

\*\*\*\*\*

Il tema centrale di tale studio è relativo ad una vicenda occorsa al ramo spinolino, titolare della Signoria di Ronco, a metà del secolo XVI. Per trattare in maniera più compiuta l'argomento, occorre tuttavia inquadrarlo correttamente nelle sue coordinate spazio-temporali, per comprendere come – in prospettiva storica – gli Spinola, espressione della più antica aristocrazia genovese, abbiano potuto improntare di sé le terre dell'Oltregiogo, svolgendovi un ruolo fondamentale sostanzialmente fino alla fine del '700.

La comune appartenenza dei comitati di Genova e di Tortona alla marca "obertenga" (o "della Liguria orientale") aveva sicuramente favorito il possesso di beni fondiari da parte di Oberto "Vicecomes de civitate Genue" (avo di Guido Spinola "Maior"), nel 978 in "Vico Molonie"<sup>1</sup> cioè a Carbonara Scrivia, alle porte di Tortona.

Più in particolare però, la presenza spinolina in Oltregiogo è già testimoniata in un periodo antecedente alla conquista genovese di queste zone (1121)<sup>2</sup> e quindi da collocarsi a cavallo dei secoli XI e XII.

Questa situazione, che emerge da testimonianze documentarie più tarde è d'altronde confermata dal coinvolgimento degli Spinola nella titolarità dei diritti di patronato sulla pieve di San Giovanni Battista di Caranza di Mongiardino – in Val Borbera – nella seconda metà del secolo XII e nella quasi contemporanea investitura imperiale agli stessi della Val Borbera e di parte della Val Lemme.

Sul fronte della Valle Scrivia, la prima testimonianza certa di possessi spinolini data alla fine del secolo XII ed è poi confermata da un'investitura imperiale (purtroppo *deperdita*) degli anni '20 del XIII secolo<sup>3</sup>.

Gli Spinola, logicamente, incrementarono – dal punto di vista qualitativo e quantitativo - i loro possedimenti in Oltregiogo sfruttando anche l'iniziativa politica del Comune

---

<sup>1</sup> F.GABOTTO-V.LEGE': "Le carte dell'Archivio Capitolare di Tortona", B.S.S.S. XXX, 1906, doc. V, pag.7.

<sup>2</sup> L.T.BELGRANO: "Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori", 1890, v.primo, pag. 17.

<sup>3</sup> E.GRENDI: "Profilo storico degli alberghi genovesi", in *Mélange de l'Ecole française de Rome* . Moyen –Age, Temps modernes T.87, N° 1. 1975. pp. 241-302.

genovese, volta alla conquista di tali zone, in funzione di presidio delle vie commerciali e di comunicazione che da epoche remotissime lo collegavano alla pianura padana.

Tra la fine del XII secolo e la fine del XIV secolo, gli Spinola riuscirono ad acquisire molti cespiti dominicali dagli antichi loro titolari: *Ronco dai de Poblete* (sec. XII); *Mongiardino dai de Mongiardino* (sec. XIII); *Arquata e Pietrabissara* dagli Ospinelli, dai della Volta e dal Comune di Tortona (sec. XIII); *Isola dai Marchesi di Gavi* (sec. XIII); *Borgo Fornari dai de Fornari* (sec. XIII); *Cantalupo dai Malaspina* (sec. XIV); *Tassarolo dai de Castagna* (sec. XIV).

Per citare, comunque, un documento paradigmatico di riferimento, al riguardo, si può dire che gli Spinola subentrarono in molti dei feudi di Val Borbera, Valle Scrivia e Val Lemme menzionati nella cessione al Comune di Genova dei cespiti della Curia del Marchesato di Gavi, nel 1202<sup>4</sup>. Naturalmente, gli Spinola acquistarono quei territori dai Signori locali che li detenevano in subordine dei Marchesi di Gavi: ciò significa che essi ne rilevarono il diritto di proprietà, ma non la connessa sfera pubblicistica (Signoria feudale), rispetto alla quale necessitava un'istituzionalizzazione fornita indefettibilmente dall'assenso imperiale e dalla successiva investitura. "Si creò quindi una situazione di fatto che solo alla venuta in Italia di Arrigo VII poté avere riconoscimento legale"<sup>5</sup>. Il che avvenne con privilegio imperiale del 14 luglio 1313<sup>6</sup>, che, oltre ad attribuire ad Opizzino Spinola il riconoscimento feudale di *Serravalle, Arquata, Stazzano, Pasturana, Castelletto, S.Cristoforo, Cremonte, Valle Scrivia* [Borgo Fornari, Ronco e Busalla] e *Bisio*, gli concedeva contestualmente la sanatoria di cui si è detto. L'investitura testé citata può considerarsi, a buon diritto, la carta fondante di quello che, nei secoli a venire, sarà definito lo "*Stato Spinola*", mutuando un'espressione in voga all'epoca e che troverà applicazione anche in altri casi, come in quello dei Fieschi.

Non avendo Opizzino prole maschile e non essendo ancora in Italia, generalmente, attecchito il diritto di primogenitura, i feudi aviti furono rivendicati dai suoi zii e dai suoi numerosi cugini che, nel corso del XIV secolo, incominciarono a frazionarli tramite particolari atti divisionali. Tali ripartizioni, se da un lato avevano il pregio di rendere più agevole l'amministrazione dei vari cespiti, dall'altro però avevano il difetto di rendere sempre più flebile il legame dinastico tra le varie linee familiari, non più coinvolte in una gestione consortile, e quindi di frustrare il vantaggio del valore aggiunto, rappresentato dalla continuità territoriale del coacervo immobiliare nel suo complesso.

Di questo si resero conto ben presto gli Spinola che nel 1394 seppero far valere le ragioni del loro comune lignaggio. Con tale importante documento<sup>7</sup>, l'intero consortile spinolino stipulò con il Duca d'Orléans – genero di Gian Galeazzo Visconti – interessato ad assicurarsi degli

---

<sup>4</sup> A.FERRETTO: "Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia", 1909, doc. CLXXXII, pag. 146.

<sup>5</sup> A.SISTO: "I feudi Imperiali del Tortonese", 1956, pag. 19.

<sup>6</sup> A.OLIVIERI: "Monete e Medaglie degli Spinola", 1860, doc. VII, pag. 214 ("*non obstante quod castra et loca ipsa feudalia existant et quod absque nostri vel praedecessorum nostrorum consensu alienari nequiverint, seu quod acquisitiones per te factae a principio non tenuerint lege, nec clausula aliqua non obstante, nec causa alia*").

<sup>7</sup> L.TACCHHELLA: "Busalla e la Valle Scrivia nella Storia", 1981, pag. 76-77. Il documento, che reca la data del 31 dicembre 1394, è riprodotto fotograficamente nel *recto* dell'illustrazione tra pag. 96 e pag. 97.

avamposti alla volta di Genova, un'alleanza militare che, in cambio di una lauta provvigione, avrebbe fornito al passaggio delle truppe un aiuto particolarmente ambito, in quanto i castelli e le fortezze degli Spinola erano situate all'entrata del territorio della città.

La piena consapevolezza dell'importanza dei territori dell'Oltregiogo controllati dal consortile degli Spinola, posti sulle vie di comunicazione tra Genova e la pianura padana, ebbe, tuttavia, modo di esplicitarsi compiutamente nel corso del XV secolo. In particolare, Filippo Maria Visconti, che bramava ardentemente il dominio di Genova ed era pronto ad inserirsi nelle contese tra le varie fazioni cittadine pur di abbattere il governo legittimo, considerava indispensabile l'alleanza con il consortile degli Spinola e la libertà di passaggio attraverso i relativi feudi.

L'occasione si presentò nel 1421 in cui, nell'ambito di una più generale operazione per cacciare da Genova il Doge Tommaso da Campofregoso<sup>8</sup>, il Visconti stipulava con il consortile spinolino delle apposite convenzioni<sup>9</sup> che prevedevano in contraccambio il ritorno, nell'ambito dei possessi spinolini, dell'importante castello di Borgo Fornari, ceduto nel 1418 da Troilo Spinola q. Azzo e da Lionello Spinola q. Paolo alla Repubblica di Genova, ed ora però in possesso della Corte milanese. La vendita di tale cespite aveva suscitato una riprovazione generale in seno al casato Spinola, tanto da provocarne, al tempo, la radiazione di Troilo in quanto la perdita di tale eminente castellania – posta tra Ronco e Busalla – rappresentava una pericolosa soluzione della continuità territoriale dello "Stato spinolino".

La politica del Ducato di Milano del tempo si inscriveva, infatti, in una più generale azione svolta nello scacchiere interno dai cinque grandi Stati regionali italiani, in un continuo sforzo di predominio degli uni, di difesa degli altri, di alleanze, di coalizioni, di guerre imprese o evitate, per giungere tuttavia ad un *equilibrio* politico. Questo concetto di bilanciamento, teso ad evitare che uno qualsiasi di tali stati prevaricasse sugli altri, è mirabilmente tratteggiato dal Guicciardini: *"conoscendo [Lorenzo de' Medici] che alla Repubblica fiorentina e a sé proprio sarebbe molto pericoloso se alcuno dei maggiori potenti ampliasse più la sua potenza, procurava con ogni studio che le cose d'Italia in modo bilanciate si mantenessero, che più in una che in*

---

<sup>8</sup> Tommaso da Campofregoso in data 28 settembre 1421 stipulò con il Duca di Milano dei patti, con cui consegnò Genova al Ducato di Milano in cambio di Sarzana, Sarzanello, Castelnuovo, Falcinello e Santo Stefano. Nel 1427, lo stesso Tommaso fece un altro tentativo su Genova, dopo quello del 1425 respinto dai Milanesi. Il 30 dicembre 1427 il Duca di Milano comunicava, alla sua città, la sconfitta inflitta dai Milanesi ai loro nemici. Proprio nell'ambito di tali azioni, il giovane Francesco Sforza, inviato da Filippo Maria Visconti, giunto ai Giovi e cadendo in un'imboscata, dovette retrocedere "finché arrivò al **Castello di Ronco** e vi fu accolto da Eliana Spinola" [probabilmente Eliana Di Negro q. Gregorio, moglie di Carlo Spinola "senior", menzionata insieme al nipote Carlo in un documento del 2 ottobre 1453 - A.S.R., INV. 292: devo l'onore della citazione alle accurate ricerche storiche ed alla squisita cortesia della Prof.ssa Francesca Musante] e dal figlio Andalone Spinola [q. Carlo], i quali gli "*scamporno la vita*" (L.A.MURATORI: "Annali d'Italia", ad annum 1428; G.SIMONETTA: "*Rerum Gestarum Francisci Sfortiae mediolanensium ducis commentarii*", *Rer.Ital.Script.*, t.21, p.II, pag.33; P.C.DECEMBRI: "*Vita Francisci Sfortiae, quarti Mediolanensium ducis*", *Rer.Ital.Script.*, t.20, p.I, coll. 583-586; B.CORIO: "Storia di Milano", pag. 644). Lo Sforza rimase in corrispondenza con Eliana, definita dal Filelfo "*foemina nobilissima*" (F.FILELFO: "*Oratio parentalis de divi Francisci Sfortiae Mediolanensium ducis felicitate*", pronunciata nella Cattedrale di Milano in morte del duca Francesco nel 1467, ma pubblicata nel 1481), a cui in ricompensa fu corrisposta una "*provisione*", come emerge da alcune missive dopo che era diventato Duca di Milano : dell'8 giugno 1451 (A.S.Mi, Missive 3, n. 1650), del 10 luglio 1451 (A.S.Mi., Missive 5, n. 139 e n. 143), del 30 aprile 1453 (A.S.MI., Missive 15, n. 421).

<sup>9</sup> L.OSIO: "Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi", II, doc. LIV, 19 maggio 1421, pagg. 85-93..

*un'altra parte non pendessero*"<sup>10</sup>. In termini, pressoché, analoghi si esprimeva anche il Machiavelli: *"Questi potentati avevano due cure principali: l'una che uno forestiero non entrassi in Italia con le armi, l'altra, che veruno di loro occupassi più stato"*<sup>11</sup>.

A noi, tuttavia, in questa sede preme un aspetto particolare della politica dello Sato di Milano, e cioè le modalità con cui, nelle sue legittime velleità egemoniche, si approcciasse ai Feudi Imperiali, che costituivano una zona cuscinetto, di separazione dai territori della Repubblica di Genova.

Nel 1395, l'imperatore Venceslao concedeva a Gian Galeazzo Visconti il titolo di Duca di Milano, trasformando quindi la Signoria in un vero e proprio Principato ereditario, e nell'anno successivo estendeva i poteri ducali a tutti i domini del Ducato<sup>12</sup>. Su tali basi giuridiche, i Visconti inauguravano una politica in larga parte autonomistica, con cui si tentò (e talvolta si riuscì) di strappare alla diretta dipendenza imperiale alcuni feudi che, nel corso del secolo XIV, ad esempio gli Spinola erano riusciti a farsi riconoscere dagli imperatori: precisamente Serravalle, Cassano e Dernice.

La particolare insistenza, sotto tale profilo, del Ducato di Milano che, forte di alcuni autorevolissimi pareri giuridici, pretendeva di imporre la propria autorità anche con la forza esigendo il giuramento di fedeltà da tutti i feudatari del suo territorio, era giustificata dal fatto che riuscendo a mutare la natura giuridica dei feudi (da imperiale a camerale, cioè ducale), se ne permetteva una penetrante ed invasiva giurisdizione anche di carattere fiscale, in linea con la normativa emanata poi nel 1441 da Filippo Maria Visconti e nel 1490 da Gian Galeazzo Maria Sforza.

Di fronte a tale atteggiamento egemonico del ducato di Milano, durante il '400 la Curia imperiale non levò la sua voce, nonostante fosse lesa nei suoi diritti. Ciò, sostanzialmente, appare imputabile a due fattori. Dove vi fu soggezione dei feudi, di natura imperiale, al Ducato di Milano, ciò generalmente avvenne con l'acquiescenza del feudatario che, prestando il suo consenso, non sollevava di conseguenza reclamo all'Impero. Inoltre, durante il lungo governo di Federico III d'Asburgo (1452-1493), si evitò sempre - intenzionalmente - di conferire investitura imperiale del Ducato di Milano agli Sforza, i quali - sotto tale profilo - permanevano in una situazione di "illegittimità", come esplicitamente riconosciuto da Ludovico *"il Moro"* nella sua istanza (10 maggio 1493) e poi da Massimiliano I d'Asburgo nel suo privilegio concessogli in data 8 ottobre 1494<sup>13</sup>. Tale sanzione giuridica si ripercuoteva quindi, a caduta, anche sulle investiture che gli Sforza, a loro volta, concedevano ai loro vassalli.

Dopo la morte di Francesco II Sforza (1° novembre 1535) senza eredi legittimi e quindi con la devoluzione all'Impero del Ducato di Milano, la Curia imperiale provvide ad esprimersi

---

<sup>10</sup> F.GUICCIARDINI: "Storia", I, 1.

<sup>11</sup> N.MACCHIARELLI: "Principe", XI, 3.

<sup>12</sup> J.C.LÜNIG: "Codex Italiae Diplomaticus", cit., t.I, coll. 419-422 e coll.425-432.

<sup>13</sup> B.CORIO: "Storia di Milano", a cura di A. Morisi Guerra, 1978, II, pagg. 1562-1563; J.C.LÜNIG: "Codex Italiae Diplomaticus", cit , t. I, coll.493.

esplicitamente sulla politica tenuta dalla Corte visconteo-sforzesca, nei confronti dei Feudi Imperiali nel corso del '400. Ciò è evidenziato dalle investiture imperiali di Carlo V agli Spinola del feudo di Serravalle, che nel 1482 Gian Galeazzo Sforza, con suo privilegio, aveva loro concesso a titolo camerale. Il 7 novembre 1535, quando ancora il rescritto cesareo con cui si nominava (luogotenente e governatore generale di Milano) Antonio de Leyva non era giunto in città (27 novembre), Carlo V concedeva l'investitura di Serravalle a Cristoforo Spinola, riconoscendone – interlocutoriamente – un certo legame politico con il Ducato, esprimendosi in termini di "*Arx seu Castrum Status Mediolani in agro Derthonensi situm*"<sup>14</sup>. Successivamente, dopo che si ebbe tutto il tempo di visionare e studiare le carte, l'illegittimità del comportamento della Curia sforzesca nelle investiture di Serravalle – feudo imperiale – è spiegata nel privilegio concesso allo stesso Spinola in data 13 dicembre 1543: in esso si legge che l' infeudazione sforzesca era seguita "*ob guerrarum discrimina et quondam Galeatii, olim Ducis Mediolani, potentiam et metum seu cohercionem*"<sup>15</sup>. Inoltre, si insiste ulteriormente dicendo che "*tales recognitiones nulliter factae censeantur pro iure*", soprattutto in quanto in pregiudizio della Maestà imperiale tanto da non meritare considerazione alcuna. Nella successiva investitura, concessa sempre dallo stesso imperatore con suo privilegio in data 9 novembre 1547<sup>16</sup> a Battista Spinola q. Cristoforo, si chiarisce ulteriormente che con l'investitura precedente, del 1543, si era reintegrato nei diritti imperiali il feudo di Serravalle e si era provveduto ad emendarlo dalla situazione di caducità in cui era venuto a trovarsi [quindi con la complicità anche del feudatario] per il giuramento di fedeltà a suo tempo prestato ai Duchi di Milano.

Nel XVI secolo, poi, i tentativi di costringere i feudatari imperiali del Tortonese alla dipendenza feudale dal Ducato di Milano, infeudato da Carlo V al figlio Filippo II nel 1540, soprattutto dopo la pace di Cateau-Cambresis (1559), furono destinati ad acuirsi per opera del Senato di Milano e del Magistrato Straordinario<sup>17</sup>.

Ma per comprendere appieno la politica sforzesca nei confronti dei territori del dominio del Ducato di Milano, ivi compresi quelli dei contrastati Feudi Imperiali, occorre ancora brevemente ritornare al già espresso concetto di "*equilibrio politico*", sotto la cui egida agirono nel corso del '400 i cinque grandi Stati regionali sullo scenario italiano. In particolare, per quanto più specificamente concerne i nostri ambiti, è d'uopo soffermarsi un momento sulla terza delle tre guerre combattute nella prima metà del XV secolo: quella cagionata dalla morte del Duca Filippo Maria Visconti nel 1447. E' noto che, per l'assenza di eredi legittimi, si aprì la questione della successione al Ducato a cui non mancavano di certo pretendenti. L'impossibilità di raggiungere una soluzione *condivisa* portò il Popolo di Milano ad insorgere per restaurare l'antico Comune che nel 1450 si diede a Francesco Sforza, donde una guerra di cui a noi, in questa sede, interessa

---

<sup>14</sup> L.TACCHELLA: "Busalla e la Valle Scrivia nella Storia", cit., pag. 297.

<sup>15</sup> J.C. LÜNIG: "*Codex Italiae Diplomaticus*", t. II, c. 575.

<sup>16</sup> Ib., c. 577.

<sup>17</sup> Vedasi, ad esempio, per Cantalupo di Val Borbera: L.TACCHELLA: "Cantalupo Ligure e i Malaspina di Val Borbera nella Storia", 1982, pagg. 60 e ss.; I.CAMMARATA: "Storie del Cinquecento. Il tortonese dalla dominazione francese a quella spagnola (1499-1600)", 1998, pagg. 66-70.

particolarmente la fase conclusiva della pace, segnata il 9 aprile 1454<sup>18</sup>, meglio nota come “*Pace di Lodi*”, dal luogo della sua firma.

La peculiarità di tale atto invero non consisteva solamente nella nomina, in esso, da parte degli Stati regionali italiani, di tutti i “*satelliti*” che gravitavano intorno alla loro orbita, ma semmai in un auspicio a realizzarvi una copertura “sistematica”, “integrale”, nel senso di estenderla tendenzialmente al fine di inscrivere il complessivo sistema politico italiano. Gli Stati italiani vi figuravano in due grandi posizioni distinte: da una parte, le “*potentiae Italiae*”, cioè i cinque stati contraenti, che occupavano un’importanza preminente; dall’altra, tutti gli “*habentes statum in Italia*”, singolarmente rientranti nei vasti ambiti di influenza di una o più “potenze” principali, cui erano legati da contratti di accomandigia o aderenza, senza tuttavia detrimento della loro riconosciuta *sovranità*.

Gli storici sono abbastanza concordi ad attribuire la dignità di “*stato*” a tutte quelle formazioni politiche che allora erano generalmente reputate tali, e che per questo intrattenevano con le altre potenze italiane rapporti regolati dal diritto internazionale dell’epoca. Questi trattati (contratti o patti) di aderenza o di accomandigia sono appunto istituti giuridici di diritto internazionale che si collocano ad un livello sostanzialmente paritario tra i contraenti – dal punto di vista della struttura meramente formale – cioè in ambito *inter*-statuale, a differenza dei feudi che rientravano in una sfera *intra*-statuale. Si trattava, propriamente, di accordi di politica estera con cui si cercava - o non si rifiutava - l’offerta di protezione di una delle potenze regionali, cui si giurava l’“*adherentia*”, in cambio di “deferenti rapporti politici o [di] una benevola neutralità in caso di guerra”<sup>19</sup>.

In relazione alla Pace di Lodi del 1454, nei mesi successivi all’accordo raggiunto, ciascuna di queste piccole (ma strategicamente importanti) realtà “*statuali*”, riconoscendosi “raccomandata”, “collegata” o “aderente” di uno dei cinque stati contraenti, ne ratificò singolarmente i capitoli di sua competenza affinché la Lega potesse avere pieno vigore e pratica attuazione.

Tra questi aderenti – per la Pace di Lodi – al Ducato di Milano, figurano praticamente tutti gli Spinola che avevano feudi imperiali nell’Oltregiogo, senza che perciò stesso perdessero i loro privilegi. Le “*aderenze*”, infatti, non implicavano una soggezione giurisdizionale allo Stato egemone al di là di ciò che era pattuito contrattualmente. I particolari limiti dei poteri della Corte milanese, rispetto alle “*aderenze*” spinoline, sono bene evidenziati in occasione di un crimine commesso, per mano popolare, a Busalla nei confronti del Vicario generale spinolino, Borino Colli nel 1464. A questo proposito, Antonio Guidobono, che si trovava a Genova come rappresentante dello Sforza, gli scriveva in data 25 maggio 1465: “*Questi Spinoli sono mal pazienti di queste injurie fatte al suo Vicario e successive alla loro Casa, e sono homini che molto si stimano e pur ponno in questa città & de fora, e pretendono non essere sottoposti per le loro Castelle a Vostra Signoria*”

---

<sup>18</sup> J.C. LÜNIG: Op. cit., t. III, coll. 571-579.

<sup>19</sup> G.SORANZO: “Collegati, raccomandati, aderenti negli stati italiani dei sec. XIV e XV”, in A.S.I. XCIX (1941), pag.6.

*altro che come adherenti & raccomandati, come vuole lo Contratto della Pace fatta con l'altre Potenze italiche*<sup>20</sup>.

Al contrario, invece, la tendenza politica del Ducato di Milano era quella di trasformare gradualmente lo *status* di aderente in quello di feudatario camerale, incontrando però la fiera ostilità degli interessati, in quanto ciò comportava – come abbiamo visto – una penetrante giurisdizione da parte ducale. E tali resistenze non si registravano solamente nei feudatari imperiali. Sintomatico – sotto tale profilo – è il caso di Novi, che non era certamente feudo imperiale. Il 31 dicembre 1497, Ludovico il “Moro” e Battistino Fregoso, rinnovavano per Novi, di cui quest’ultimo era Signore, uno di tali accordi già siglato da suo padre Pietro con Francesco Sforza il 7 marzo 1455. Ebbene, il Fregoso, in sede di trattative per la redazione, insistette che nel documento fosse inserita una nuova dichiarazione che la Terra di Novi fosse in tutto *separata* dal Dominio ducale e che nel tenore del testo non si accennasse minimamente al concetto di feudo, in quanto la qualifica giuridica della convenzione era quella di “*pura et mera adherentia et raccomanditia*”<sup>21</sup>.

Nel documento della Pace di Lodi, tra gli aderenti al Ducato di Milano, figurano anche “*Nicolaus, Antonius et Carolus de Spinulis, Condomini Ronchi*”. Tali esponenti della linea spinolina, titolare dal secolo XIII della Signoria di Ronco, appartenevano a due consorterie familiari tra loro strettamente consanguinee, aventi come stipite comune Paolo q. Imperiale che risulta già passato a miglior vita nel 1410. All’inizio del XVI secolo, si assiste ad una progressiva concentrazione delle quote signorili di Ronco in capo ad una sola delle due famiglie, che ne estromise l’altra. Intorno alla quarta decade del ‘500, partecipavano della giurisdizione di Ronco: Gregorio Spinola q. Gio.Battista (degli antichi signori) e Simone Spinola q. Gio.Battista, di diversa ascendenza, condomino ad un tempo di Busalla, Montessoro e Pietrabissara che nel 1567-1569 fu Doge di Genova. La figlia di quest’ultimo, Perinetta Spinola, impalmò Stefano Spinola di Paolo, Signore di Roccaforte di Val Borbera, il quale, con atto in data 23 aprile 1543<sup>22</sup>, rilevava - facendone acquisto dal suocero – la quota di ½ di Ronco.

L’atto che è interessante perché certifica, alla data, la già completa derelizione del presidio castrense di Ronco, inserito tra le pertinenze dei cespiti ceduti<sup>23</sup> come “*dimidiam castris dirrupti dicti loci Ronchi*”, presenta nel suo testo una clausola dall’apparenza insignificante. Stefano Spinola acquistava dal suocero, cioè, oltre alla predetta quota di Ronco, anche 2 denari della partecipazione di 50 (circa 1/3 dell’intero) che quest’ultimo aveva nella giurisdizione di Montessoro. Chiunque non conosca i luoghi può, consultando una carta militare, rendersi conto dell’importanza strategica della posizione di Montessoro, che costituisce un tramite, un raccordo,

---

<sup>20</sup> I.CAMMARATA: “Terre di mezzo”, 2006, pagg. 177-178.

<sup>21</sup> Ib., pagg. 393-394.

<sup>22</sup> A.S.R.: INV. 292.

<sup>23</sup> Comprendenti anche l’intera villa di *Montereale*, per subingresso già avvenuto nel bene agli Spinola di Isola, cui era toccato in sorte sulla base del Partimento del 1382 (F.MUSANTE-S.PATRONE-S.PEDEMONTA-A.M.REPETTO: “La spartizione del feudo di Ronco e Isola nel 1382”, in “*In Novitate*”, 2010, n.49, pagg.51-60; S.PEDEMONTA: “Per una Storia del Comune di Isola del Cantone”, 2012, pagg.153-156). Gli Spinola di Ronco ne vennero in possesso solamente nel corso del XV secolo.

tra le due ali del dominio ormai acquisito da Stefano Spinola e scisso nelle due valli Borbera e Scrivia. Anche in questi feudi, la continuità territoriale era considerata un bene quasi supremo, specialmente in prospettiva storica: Gio.Andrea IV Doria, per citare ad esempio un caso occorso in queste terre, dovrà cedere nel 1751 alle pretese di Carlo Emanuele III di Savoia per la perdita di continuità tra i suoi feudi di Torriglia e di Garbagna (ex feudi Fieschi), rappresentata dal feudo di Cabella che il suo antenato Gio.Andrea II Doria, nel 1633, era stato però obbligato a vendere al marchese Felice Pallavicino per far fronte ad impellenti esigenze finanziarie<sup>24</sup>.

Possiamo a ragion veduta sostenere, quindi, che il giovane e determinato Stefano Spinola stesse costruendo il suo stato *“come opera d’arte”*, per citare una felice espressione del Burckhart<sup>25</sup>, criticata tecnicamente da Benedetto Croce<sup>26</sup> e da Federico Chabod<sup>27</sup>, ma che rende perfettamente l’idea. Indi, Stefano Spinola provvide a richiedere l’apposita investitura imperiale della sua quota di Ronco: il che avvenne con privilegio di Carlo V, in data 2 luglio 1543. Nell’importante documento cesareo si dice che il precedente titolare – Simone Spinola – ed i suoi autori avevano posseduto i beni a titolo allodiale, mentre con la presente investitura essi venivano concessi a Stefano Spinola a titolo di feudo franco e libero, con possibilità di imporre *“angarias et perangarias et alia quaecumque onera tam realia quam personalia”*. Quindi, con successivo atto in data 23 maggio 1544, il suddetto Stefano Spinola prendeva consequenziale possesso della sua quota di Ronco ottenendone contestualmente il giuramento di fedeltà, da parte dei sudditi. Completando l’opera intrapresa, qualche anno dopo, con atto in data 2 luglio 1550, Stefano Spinola si assicurava anche l’altra metà del feudo rilevandola da Gregorio Spinola q.Battista. Con tali transazioni, di indubbia complessità anche per l’epoca, Stefano Spinola divenne Signore assoluto di Ronco, ottenendone l’ufficiale stigmatizzazione imperiale con privilegio di Carlo V, in data 30 ottobre 1550.

L’importanza assunta nel tempo dal feudo di Ronco è legata proprio a questa iniziativa di concentrazione ed accentrimento giurisdizionale che permise ad una sola linea spinolina, che ne assunse il predicato, di governare in maniera assoluta. A seconda delle circostanze e delle congiunture storiche, la realtà presentava talvolta delle situazioni locali ben più complesse della linearità di Ronco. E’ il caso, ad esempio, di Arquata: qui si può constatare come la mancata applicazione dell’istituto del maggiorascato potesse ripercuotersi patologicamente nell’amministrazione di un feudo. La giurisdizione era ivi frammentata, quasi polverizzata, tra i membri di più di cinque famiglie Spinola, sì che per una razionalizzazione del governo si rese necessaria, nel 1523, una procedura notarile di raggruppamento in 15 cedole, intestate ai vari esponenti del casato, con l’estrazione a sorte dei nominativi dei sudditi da assegnare a ciascuna

---

<sup>24</sup> A.SISTO: “Op.cit.”, pag. 172. Il caso di specie era relativo ad un permesso di transito territoriale negato dal Savoia al Doria, che lo aveva richiesto per permettere al suo carnefice di andare ad eseguire una condanna capitale da Torriglia a Garbagna.

<sup>25</sup> J.BURCKHARDT: “La civiltà del Rinascimento in Italia”, p.I.

<sup>26</sup> B.CROCE: “Storia della Storiografia italiana nel secolo XIX”, II, pag. 169 e “Storia come pensiero e come azione”, pag. 92.

<sup>27</sup> F.CHABOD: “Rinascimento”, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, pag. 347.

cedola<sup>28</sup>. L'impresa dell'unificazione riuscirà solo a Filippo Spinola – primo marchese d'Arquata – più di un secolo dopo, nel 1641<sup>29</sup>.

Stefano Spinola apparteneva, come accennato, al ramo familiare che aveva storicamente potestà feudale su Roccaforte e che, nell'ambito di una politica spinolina generalmente filo milanese, nel '400 si distinse per una particolare adesione alla causa della Corte sforzesca, tanto da ottenerne importanti riconoscimenti formali: nel 1479 Napoleone Spinola q.Giacomo fu nominato Maestro delle Entrate Straordinarie del Ducato di Milano, nel 1480 gli fu concessa la cittadinanza onoraria della città e nel 1489 fu nominato Prefetto ducale dei redditi. Ciò costituiva la giusta remunerazione per le gesta da lui compiute nel 1478, quando il 23 settembre i fratelli Spinola di Cabella (tra cui Napoleone q.Baldassarre, genero di Ibleto Fieschi) cinsero d'assedio, con molti armati (60 fanti forestieri oltre a gente del posto), il castello di Roccaforte senza tuttavia poterne avere ragione, nonostante fanterie accorse da Genova (300 armati) e l'impiego di spingarde e soprattutto di una bombarda che lanciava pietre da "10 rubbi" (circa 80 chili)<sup>30</sup>, indispensabile all'epoca per prendere un acrocoro del genere.

Nel solco della tradizione familiare, Stefano Spinola fu un esponente dalla spiccata e poliedrica personalità. Sul fronte della politica cittadina, "Esteuan Spinola señor de la Roca", come riferisce un gruppo di lettere di corrispondenza del Figueroa con Carlo V, del luglio-agosto 1547<sup>31</sup>, nel dicembre del 1546 e quindi nell'imminenza dei fatti della congiura dei Fieschi (gennaio 1547), si era reso fautore di un'iniziativa parallela proponendo a Gian Luigi Fieschi di creare un "estado Adorno", cioè un regime di parte in cui, benché altri (Agostino Spinola e Barnaba Adorno) detenessero il potere nominale, quello effettivo spettasse proprio al Fieschi: "él seria el señor". Gian Luigi Fieschi si schermiva da tale allettante piano, declinandone l'invito, in quanto si era tessuto un'altra rete di alleanze che condusse però al tragico fallimento dell'impresa. D'altronde, questo intreccio di interessi, che, come detto, portò Stefano Spinola ad avere parte attiva nelle cose di Genova del tempo, è confermato anche dai suoi rapporti ("in societate") con il grande mercante e banchiere genovese, Tommaso Marino<sup>32</sup>, che divenne per affari milanese d'elezione e di vita e la cui illustre prosapia nel corso del tempo si era ripetutamente imparentata con gli Spinola. Anch'egli fu coinvolto in più d'una congiura ai danni della madrepatria, tanto da essere bandito da Genova, insieme ad altri tra cui proprio Stefano Spinola: "ab ipsa civitate et iurisdictione licet immerito exul"<sup>33</sup>, secondo il giudizio non disinteressato, espresso sulla propria persona dallo stesso Spinola in quanto colpito da quella medesima sanzione in data 10 giugno 1551. Questa sua condizione aveva ostacolato lo Spinola nel reperimento di caudici che ne

---

<sup>28</sup> L.TACCHELLA: "Arquata Scrivia nella Storia dei Feudi Imperiali Liguri, 1984, , pagg. 103 e ss.

<sup>29</sup> A.OLIVIERI: "Op.cit.", doc. XV, pag. 249.

<sup>30</sup> I.CAMMARATA: "Terre di mezzo", cit., pag. 267.

<sup>31</sup> M.SPINOLA-L.T.BELGRANO-F.PODESTA': "Documenti ispano-genovesi dell'Archivio di Simancas", in AA.S.L.S.P. VIII, pagg. 167 e ss.

<sup>32</sup> M.C.GIANNINI: "Marino Tommaso", in D.B.I. 2007; L.T.BELGRANO: "Tommaso Marino", in *Giornale Ligustico*, X, 1883, pagg. 386-392. Il facoltoso banchiere aveva commissionato al celebre architetto Galeazzo Alessi la progettazione dell'imponente palazzo, ora sede dell'amministrazione comunale di Milano.

<sup>33</sup> A.S.R.: INV. 268. Per il bando di Tommaso Marino vedasi F.CHABOD: "Storia di Milano nell'epoca di Carlo V", 1961, pag. 346.

assumessero – ad esempio - le difese in occasione di una lite, per turbata giurisdizione, che aveva dovuto sostenere nel 1557 con gli Spinola (Agostino di Tassarolo e Battista di Serravalle) titolari del vicino feudo di Borgo Fornari.

In un ambito più schiettamente locale, lo stesso Stefano Spinola, acquisendo nel 1543 – come poc’anzi accennato – una quota della giurisdizione di Ronco, dovette prendere atto di uno stato di particolare trascuratezza nella tenuta delle scritture relative ai passaggi della proprietà terriera – non dissimile peraltro da ciò che avveniva in altri ambiti – che rendeva praticamente molto difficile l’esazione dei censi dovuti alla camera dominicale. Per questo motivo, fu indotto il 26 giugno 1544 a fare emanare una grida dal suo podestà con cui si ordinava “*che ogni Persona di qual grado si voglia così terriero come forestiero, che avesse alcuna possessione così arativa, prativa, zerbiva, castagnativa, così domestica come salvatica, spettante per il Diretto Dominio a Sua Signoria, che non fossero state annotate nelli Suoi registri di Ronco*” di provvedervi entro il termine del luglio successivo, pena la devoluzione alla Camera signorile. Questo proposito censuario, motivato dalla necessità pratica anzidetta, dovette essergli stato ispirato però dall’analoga iniziativa con cui il governatore di Milano, Alfonso d’Avalos marchese del Vasto, dava l’avvio a fini essenzialmente fiscali – secondo i comandi di Carlo V – alla “*confectionem estimi generalis in toto Mediolani dominio*”, ordinandola con decreto del 7 settembre 1543.

L’adozione di siffatto provvedimento causò la sdegnata reazione della Comunità di Ronco contro i suoi feudatari (Stefano e Gregorio Spinola), che furono accusati di molestare e vessare la popolazione, composta di “*pauperes et rurales*” che traevano il proprio sostentamento dalla loro fatiche, creando difficoltà nella circolazione e nella normale contrattazione privata dei beni. Con inusitata pratica ci si risolse, da parte della Comunità di Ronco, a ricorrere direttamente all’imperatore Carlo V. Assecondando tali richieste, il sovrano, con suo rescritto in data 17 marzo 1546<sup>34</sup>, concedeva possibilità di adire - per tale necessità - un giudice (Pretore) di Genova, con facoltà di fare eseguire la decisione ed esortava, tuttavia, in prosieguo di tempo, ad avvalersi di amichevoli compositori all’uopo nominati. La ragione di tali perturbative contrattuali opposte dai feudatari Spinola consisteva nella difficoltà della riscossione dei fitti “gentili” loro dovuti, tanto più ardua per il perimento di molti atti pubblici originali, che ne comprovavano i diritti, come consta da un atto in data 28 maggio 1549<sup>35</sup> con cui, appunto, se ne ordinava la requisizione presso privati.

Stefano Spinola, sorpreso non solo per tale irrituale ricorso ma soprattutto per la risposta adottata con il decreto imperiale che anziché troncane ogni discussione in merito demandava la controversia ad una soluzione giudiziaria, ponendosi sostanzialmente in contraddizione con il riconoscimento dei diritti feudali su Ronco precedentemente a lui stesso concessi, presentò all’imperatore un libello con cui chiedeva ufficialmente la revoca e

---

<sup>34</sup> A.S.R.: INV. 362. Sulla storia di Ronco, vedasi: L.TACCHELLA: “Gli Spinola di Ronco Scrvia nella Storia dei feudi Imperiali Liguri” 1985; M.FERRARESE-S.PATRONE-C.M.RAVIOLA: “Un esempio di nobiltà feudale: gli Spinola dell’Oltregiogo”; AA.VV.: “Architettura Storica a Ronco e Borgo Fornari”, *Quaderno n° 6 n.s.* della Comunità Montana Valli Genovesi Scrvia e Polcevera 2008, ed in particolare l’ “*Introduzione storica*” di F.MUSANTE.

<sup>35</sup> A.S.R.: INV. 292.

l'annullamento del rescritto cesareo del 1546, a suo tempo emanato in favore della Comunità di Ronco.

Carlo V, quindi, con suo rescritto in data 13 agosto 1547, affidava l'istruttoria e la cognizione dell'intricato ed ormai delicato caso a: Giacomo Filippo Sacco, Presidente del Senato di Milano; a Niccolò Balbo, Presidente di quello sabauda di Piemonte; a Gomez Suarez de Figueroa, milite dell'Ordine di S.Giacomo della Spada ed Oratore imperiale in Genova. L'autorevole collegio, così composto, congiuntamente o disgiuntamente nei suoi membri, "*absque tela iudiciaria, sed sola facti inspecta veritate*", aveva facoltà di annullare e revocare precedenti provvedimenti e, se del caso, ridurre in pristino i diritti di Stefano Spinola.

Niccolò Balbo, uno dei delegati sopra indicati, emise in data 12 ottobre 1549 in Vercelli, alla presenza dello stesso Stefano Spinola, una sentenza a quest'ultimo favorevole che annullava il rescritto cesareo del 1546, definito "*subreptitium et obreptitium*" in quanto emesso sulla base della supposta verità delle circostanze prospettate, poi in realtà rivelatesi false.

La controversia, infatti, era relativa sostanzialmente alla feudalità o meno dei beni. La Comunità di Ronco conferì mandato difensivo nella causa a D. Gio. Battista di Montaldo q. Anfrione di Gavi, come emerge da procura rilasciata in data 13 luglio 1544<sup>36</sup>. Tale giurista apparteneva all'antica famiglia discendente dal ceppo vicecomitale di Tortona che fu contitolare, fino al secolo XIII, del consortile di Valle Scrivia e di Val Borbera, in subordine agli obertenghi adalbertini Marchesi di Gavi. I de Montaldo avevano poi fatto carriera grazie alla professione legale, beneficiando soprattutto del favore in Genova (cui avevano dato due Dogi<sup>37</sup>) di Simone Boccanegra. La comunità di Ronco, così autorevolmente assistita dal punto di vista legale, sosteneva la non necessità della registrazione in quanto, nel dubbio, i beni si presumevano allodiali e cioè liberi, e non feudali cioè enfiteutici.

Per comprendere al meglio l'intera vicenda, ne occorre una trasposizione su di un piano terminologico attuale con cui analizzare la costruzione giuridica. Nel mondo moderno, siamo abituati a parlare in termini di proprietà dei beni immobili: quando il proprietario possiede dei beni che non utilizza per i suoi bisogni correnti li mette a profitto, locandoli, affittandoli nel gergo comune. Generalmente, oggi, questa è la prassi normale. Non così avveniva nel mondo feudale. Il diritto del tempo conosceva sicuramente dei contratti che si avvicinavano alla locazione: per rimanere in un ambito strettamente locale, gli Statuti spinolini di Arquata del 1486<sup>38</sup> trattano – ad esempio – di una "*causa fictus, massaritii, soccide et pensionis*", ma essi avevano un'incidenza residuale nel commercio. La forma di sfruttamento della proprietà che, invece, veniva praticata comunemente era quella dell'enfiteusi, sconosciuta al mondo romano classico<sup>39</sup> ed a cui i

---

<sup>36</sup> A.S.R.: INV. 285.

<sup>37</sup> Leonardo da Montaldo (1383-1384) ed Antonio [Antoniotto] da Montaldo (1392-1393; 1393-1394).

<sup>38</sup> M.SILVANO: "Le leggi comunali di Arquata nel secolo XV", in *Novinostra* n.4 - dicembre 2003, pag. 29 e ss.

<sup>39</sup> In età postclassica, in sostituzione degli "*agri vectigales*", si svilupparono altri tipi di concessioni di terre pubbliche note come "*ius perpetuum*" e "*ius emphyteuticum*", coll'estensione di esse anche alle terre di proprietà privata. La legge di Zenone (C.I., 4, 66, 1) è considerata l'atto di nascita dell'enfiteusi, che troverà poi regolazione compiuta da parte di Giustiniano (C.I., 4, 66, 2 e 4, 66, 3).

giuristi medievali avevano applicato – per analogia – la normativa dei feudi. Per semplificare al massimo mutuando un’impostazione cara ai giuristi Cuiacio (sec. XVI) e Grozio (sec. XVII), possiamo dire che il meccanismo giuridico era simile (ma in realtà solo *impropriamente*) a quello dell’usufrutto. La proprietà era scissa nelle sue due componenti costitutive. La prima, che noi in gergo giuridico moderno chiamiamo “nuda proprietà”, era detta “*dominio diretto o eminente*” ed era di titolarità del direttario che era generalmente il feudatario. La seconda, che corrispondeva a qualcosa di *apparentemente* simile all’usufrutto, era detta “*dominio utile*” ed era di titolarità dell’enfiteuta od utilista, cioè di chi effettivamente utilizzava il bene. Il prezzo di tale concessione consisteva in un canone annuo, la cui entità variò a seconda dei periodi storici e che gravava sull’enfiteuta, a cui come peculiarità fu imposto anche un obbligo di miglioramento del fondo. L’enfiteuta, poi, non poteva alienare il proprio diritto se non su licenza del direttario che ne incamerava anche un gravame, detto “*laudemio*”, dovuto ad ogni passaggio anche di carattere successorio.

Ciò detto, si è quindi in grado di valutare appieno l’atteggiamento tenuto dall’intera Comunità di Ronco, durante la causa, cioè quello di sostenere le ragioni della “*libertà*” dei beni, deponendo tuttavia in maniera difforme dalla verità, sulla base di un giuramento fatto di adottare un comportamento univoco, che si iscriveva in una strategia difensiva imposta addirittura con coercizione minatoria, come da atto testimoniale in data 30 maggio 1550.

Comprensibilmente con le esigenze economiche della popolazione si era cercato di spostare il dissidio giuridico su di un piano più generale, individuando il nodo gordiano della questione controversa in quel diritto di presunzione che, correttamente esposto da un punto di vista di teoria generale<sup>40</sup>, non poteva però essere praticamente applicato al caso di specie. Il dubbio, infatti, su cui si tentava di far leva, non riguardava tanto l’aspetto giuridico, cioè gli incontestabili diritti eminenti che gli Spinola potevano vantare sui beni in Ronco, quanto un’incertezza su chi, di fatto, dovesse pagare e sull’ammontare della somma dovuta, vizi entrambi legati ad una non corretta tenuta delle scritture, soprattutto in relazione al mancato aggiornamento di esse in occasione dei vari passaggi di proprietà o comunque al momento della mutazione di titolarità dei beni. La contraddizione in cui cadde la Comunità di Ronco – e da subito rilevata dal difensore di Stefano Spinola, cioè da Ambrogio Fontana di Figino di Val Borbera, appartenente ad una stirpe di giureconsulti per più generazioni al servizio degli Spinola di Roccaforte – consisteva nel sostenere che gli evidenti oneri da pagarsi agli Spinola dai vari possessori avessero carattere traslativo di censo (“*nomine census*”) e non titolo meramente feudale di enfiteusi, con facoltà quindi della libera contrattazione privata in assenza del previo assenso del feudatario. L’architrave dell’impianto difensivo era basato infatti sulla configurazione del contratto di censo “*riservativo*” il cui principio, a differenza di quello d’enfiteusi, trasferisce all’acquirente il “*dominium plenum*”<sup>41</sup>, in regime giuridico quindi di libera circolazione dei beni (“*transitoria*”) coll’onere della sola prestazione censuaria.

---

<sup>40</sup> Feud. II, 26, I e 42, I.

<sup>41</sup> G.CLARO: “*Liber IV sententiarum receptorum*”, § *Emphyteusis*, 1595, q.1, n.2.

La prassi invalsa nella contrattazione privata all'interno del borgo di Ronco, immediatamente prima dell'avvicinarsi in una quota della signoria da parte di Stefano Spinola, è bene evidenziata da alcuni dati. Anche Gio. Batta Spinola q. Andalone, condomino di Ronco, nel 1514 aveva incontrato difficoltà di riscuotere dei fitti in occasione di vendite ed aveva già adottato la decisione che i beni fossero nuovamente stimati, pezzo per pezzo. Per stabilire un criterio perequativo valido universalmente, al di là della diversità dei generi di fitti, vettovaglie e cose, si era adottato il riferimento del cambio di lire 3 per ciascuna mina di cerali (grano o biava) prodotta. Indicativo, poi, di problemi del genere è un atto di compravendita in data 10 ottobre 1541<sup>42</sup>: una terra castaneativa, posta nel territorio di Ronco, era stata alienata tra privati senza la richiesta della prescritta licenza a Simone Spinola – titolare del diretto dominio – e senza quindi che ne seguisse la debita investitura enfiteutica. La sorte del bene, per effetto di tale comportamento, era quello di cadere in "*commisum*", cioè di essere confiscata dalla camera dominicale. Tuttavia, lo Spinola, divisando di agire con benevolenza nei confronti dell'acquirente ("*gratiose versus se habere*"), provvedeva a sanare la situazione illegittima concedendogli, *ex post*, investitura perpetua a lui e a tutti i suoi legittimi eredi, sia maschi che femmine.

Durante la pendenza della causa giudiziaria, in data 26 agosto 1550, vi era stato anche un compromesso, su di un aspetto connesso, tra la Comunità di Ronco e Stefano Spinola, con cui si stabiliva che la prima doveva pagare al feudatario lire 794 e soldi 4 di Genova, pari a mine 122 e gombette 18 di frumento, corrispondenti alla metà di ciò che si dichiarava prodotto nel territorio di Ronco. Come si può facilmente constatare con una semplice operazione matematica, il feudatario, in questo periodo deciso a mettere ordine nella materia, aveva preteso l'innalzamento del cambio monetario dei fitti elevandolo da tre lire a mina – come testé accennato - a circa lire 6,5 a mina, con un aggravio di più del doppio. Ciò aveva costretto la Comunità a tutelarsi nominando suo procuratore speciale Alessandro Restiano di Gavi<sup>43</sup>, per la lite eccitata "*occasione cuiusdam compartiti granorum seu victualium*". È noto infatti che, dalla fine del '400 e per mezzo secolo, l'Italia fu dissanguata da continue guerre di predominio straniero e delle quali essa era infelice campo d'azione. Inoltre, le grandi scoperte geografiche ebbero un impatto violento nella vita economica e sociale dell'intera Europa. Si calcola che la quantità d'oro e d'argento che circolava in Europa nella seconda metà del '500 fosse dodici volte circa maggiore di quella della prima metà del secolo stesso. Il costo della vita, quindi, aumentò enormemente. Si stima che il costo di un quintale di grano nel 1500 di lire 5 d'argento, nel 1550 aumentasse a 35 lire e nel 1580 salisse addirittura ad 80 lire. Orbene, coloro che col commercio e con altre industrie aumentavano gli introiti, e potevano rivalersi sugli altri, evitavano i danni. Quelli, invece, che riscuotevano rendita fissa o stipendio erano rovinati economicamente, poiché la loro rendita non serviva più ad acquistare che una quarta, una quinta od una decima parte delle cose che prima potevano comprare.

Per porsi al riparo da tali inconvenienti, Stefano Spinola aveva quindi preteso, non certo di mettersi in pari, ma comunque di avvicinarsi al cambio reale ormai praticato,

---

<sup>42</sup> L.TACCHELLA: "Gli Spinola di Ronco Scrvia etc.", cit., pag.28.

<sup>43</sup> A.S.R.: INV. 285.

soppiantando quello in uso. Da questa pratica possiamo trarre informazioni preziose, in quanto apprendiamo che la misura cerealicola adottata in Ronco era la “mina di Genova”, che, come accresciuta nel 1550<sup>44</sup>, corrispondeva a Kg. 87,36, mentre la “gombetta” era pari ad 1/96 di essa. Inoltre, l’intera produzione granaria del complessivo territorio di Ronco era pari, in questo periodo, a circa 213,486 quintali annui.

Per tornare allo sviluppo della sentenza del Presidente del Senato Sabauda del 1549 – di cui si è detto – il processo avrebbe dovuto continuare dinnanzi al giudice ordinario di Ronco, il quale, difatti, nominando come consultore della causa Giovanni Scopinelli di Modena, dottore in “utroque” ed uditore della Rota di Genova, stabilì che il “Proclama”, cioè la grida di Stefano Spinola che nel 1544 fu all’origine della vertenza giuridica, “*fuisse iuste et recte emanata tamquam iuri consona et honesta et nullatenus revocanda vel annullanda*” e condannò la Comunità di Ronco a rifondere le spese giudiziali.

Dopo tale pronuncia che ristabiliva lo stato di diritto nella questione, alla Comunità di Ronco non rimaneva altro che formalmente riconoscere che “*bona existentia in territorio Ronchi et Villam esse feudalia et ad Magnificum Dominum Stephanum jure Directi Dominij pertinere et sine eius consensu alienari non posse, ac et debere catastrari et registrari iuxta formam dicti Proclamatiss*”, rinunciando quindi all’intrapresa lite con i feudatari. Ciò avvenne con atto in data 8 settembre 1550.

Quindi, a conclusione dell’intera ed ormai annosa vicenda, con atto in data 21 luglio 1551, la Comunità di Ronco fu convocata dai suoi consoli per eleggere dei deputati con il compito di procedere alla registrazione dei beni. L’importante documento, riportato dal “*Libro della curia di Ronco*” (come specificato in epigrafe), in narrativa espone che gli uomini di Ronco e chiunque possedesse ivi dei beni immobili “*tenentur et de jure obligati sunt ad praestationem fictus annui et ad avarias reales et personales domino dicti loci Ronchi*”.

Esprimendo un giudizio critico su tale delicato argomento, scevro da preconcetti di sorta, possiamo dire che, da un punto di vista strettamente giuridico, la richiesta della Comunità di Ronco, quantunque rispondesse ad esigenze effettive della popolazione, non avrebbe potuto essere accolta, in quanto avrebbe rappresentato un devastante precedente tale da minare irreparabilmente il sistema giuridico vigente, in relazione al diritto di proprietà.

Nonostante ciò, le rivendicazioni popolari non erano nemmeno del tutto campate in aria, in quanto questo termine (“proprietà”), a causa della pluralità delle *situazioni reali* che potevano costituirsi sui fondi non allodiali, non avrebbe teoricamente potuto applicarsi ad uno piuttosto che ad un altro dei diversi e divisi diritti variamente concorrenti sul medesimo bene.

E’ questo il motivo per cui, inserendosi nel datato dibattito storico sul concetto giuridico di “*dominium*” e riprendendo le tesi espresse dal cinquecentista *anti insubrico* Dumoulin in relazione alla posizione del vassallo, il giurista Pothier, nell’ambito delle elaborazioni giuridico-

---

<sup>44</sup> E.GRENDI: “La repubblica aristocratica dei genovesi”, 1987, pag. 218.

dottrinarie che poi portarono alla codificazione europea sette-ottocentesca, usava il termine “*propriété*” per riferirsi alla posizione di chi, in una situazione di dominio diviso, aveva la titolarità del maggior numero di poteri di godimento sulla cosa, cioè dell’utilista. Nel “*Traité du domaine de propriété*” (1772), egli afferma che “*chi ha il dominio utile si chiama proprietario*”, con un’operazione terminologica che, anticipando la codificazione napoleonica, spostava il baricentro sulla posizione dell’utilista.

Dal punto di vista legislativo, sarà infatti solo la codificazione napoleonica a sancire ed a consacrare la figura del “proprietario unico”, nella persona proprio dell’utilista, divenuto nel frattempo proprietario pieno, in seguito all’espropriazione in concreto dei diritti del direttario, durante la grande Rivoluzione. Invero in Francia, la legge del 17 luglio 1793 aveva abolito, senza indennità, tutte le rendite fondiarie.

Tuttavia, ciò non si verificò in tutti i paesi ove si è introdotta una legislazione civile ricalcata su quella napoleonica. In Italia, ad esempio, nei Feudi Imperiali dei “*Monti Liguri*”, tali diritti furono fatti salvi dalle soppressioni napoleoniche<sup>45</sup>. Nel Proclama, infatti, in data 8 luglio 1797<sup>46</sup>, con cui dalla Piazza forte di Arquata Francesco Vendriez, Agente delle Contribuzioni e Finanze d’Italia, stabiliva la soppressione dei Feudi Imperiali, all’Art. IV si legge: “*Non sono compresi nelle soppressioni suddette le rendite annuali o rendite a locatizia perpetua, conosciute in Italia col nome di fitto perpetuo, purché la rendita sia stabilita su di un fondo veramente uscito dalla proprietà del locatore e che questa non contenga in sé alcun jus, né doveri di signoria*”. Il codice civile francese, la “*vera gloria*” del Bonaparte, promulgato con legge del 21 marzo 1804, immediatamente vigente in quelle parti del territorio italiano già annesse alla Francia (Piemonte e Liguria), non prevedeva l’enfiteusi la quale invece fu reintrodotta – quasi generalmente – nelle codificazioni preunitarie adottate dopo l’abolizione del codice civile francese, in seguito al crollo napoleonico.

Tali normative erano il fondamento della legittimità dell’esazione, da parte degli ex feudatari, di quei canoni in danaro od in natura anche arretrati degli anni 1797 e seguenti, a cui avevano diritto come privati proprietari. A questo fine, gli Spinola ed i loro successori Raggi (nei possedi di Ronco e Rocchetta-Roccaforte), per la pretesa solvibilità dei redditi derivanti dagli ex feudi e dalle loro pertinenze, in Valle Scrivia ed in Val Borbera, dovettero sostenere per diverso tempo – nell’800 – cause istruite sulla base di documentazione relativa al regime feudale previgente<sup>47</sup>. E la situazione era analoga anche per altre casate che ebbero potestà feudale, come i Fieschi e i Crosa che nel 1816<sup>48</sup> presentarono allo Stato sabauda una supplica “*per essere autorizzate a riscuotere i fitti perpetui dei loro [ex] feudi imperiali*”.

A terminazione definitiva del ragionamento, non si può mancare di ricordare che la disciplina del diritto di enfiteusi fu mantenuta nel codice civile italiano attuale (del 1942),

---

<sup>45</sup> G.MOLA DI NOMAGLIO: “Feudi e nobiltà negli stati dei Savoia”, 2006, pagg. 28-29.

<sup>46</sup> L.TACCHELLA: “Arquata Scrivia etc.”, cit., pag. 170.

<sup>47</sup> A.S.R.: INV. 378.

<sup>48</sup> A.S.To.: Paesi, Paesi per A e per B, Mazzo 5, Fasc. 17.

comparendo negli articoli 975-977, come un vero relitto storico, per l'importanza e la diffusione che assunse quel contratto nei secoli.

CESECU.it